



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

19 OTT. 2007

Covatto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore	MERCURIO	- Presidente -	R.G.N. 14271/04
Dott. Pietro	CUOCO	- Rel. Consigliere -	15282/04
Dott. Alessandro	DE RENZIS	- Consigliere -	Cron.
Dott. Maura	LA TERZA	- Consigliere -	Rep.
Dott. Giovanni	AMOROSO	- Consigliere -	Ud.22/05/07

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICO SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato PISANI

FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato EQUIZZI

AGOSTINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI

GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI/AMENDOLA";

2007

- intimato -

1679

e sul 2° ricorso n. 15282/2004 proposto da;

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI

GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, Via Lucrezio Caro n. 38, presso

lo studio dell'Avvocato GAVINA M. SULAS che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorso e ricorso incidentale -

contro

GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICO SPA

- intimato -

avverso la sentenza n. 18245/03 del Tribunale di ROMA,

depositata il 05/06/03 - R.G.N. 51270/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 22/05/07 dal Consigliere Dott. Pietro

CUOCO;

udito l'Avvocato GAVINA SULAS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il

rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale condizionato.

~~GANC~~

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Roma la GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento all' ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (I.N.P.G.I.) di contributi e somme aggiuntive relative al rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con la giornalista

Il Pretore respinse l'opposizione. Con sentenza del 5 giugno 2003 il Tribunale di Roma, parzialmente riformando la predetta decisione, condannò la Società al pagamento della minore somma di EURO 19.228,89 oltre alla somma aggiuntiva ed agli interessi legali.

Afferma il giudicante che sono pubblicisti coloro che svolgono (pur con attività di altro genere) attività giornalistica non occasionale e retribuita; e sono giornalisti professionisti coloro che esercitano la professione giornalistica in modo continuativo ed esclusivo.

Nel caso in esame, poiché il contratto a tempo determinato era stato stipulato per la sostituzione di giornalisti assenti per ferie (e pertanto per attività verosimilmente analoga), e la è stata retribuita per 26 giorni al mese (e pertanto per attività quotidiana), e considerato che il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia attraverso esame documentale ed audizione di colleghi della (nelle quali emergeva attività quotidiana in redazione) aveva deliberato l'iscrizione della stessa nel registro dei praticanti con effetto retroattivo dal luglio 1987, e considerato che la stessa Società non aveva contestato specificamente queste

circostanze e le deduzioni della giornalista, il giudice ritiene che il lavoro svolto sia da qualificare come attività di giornalista professionista.

L'iscrizione nell'albo professionale costituisce presupposto indefettibile dello *status* di giornalista: non del diritto alla retribuzione del lavoro svolto. Questo lavoro, anche in assenza di formale iscrizione e pur nella nullità del contratto, dà diritto (per l'art. 2126 cod. civ.) alla relativa retribuzione.

Per la cassazione di questa sentenza la GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.a. propone ricorso, articolato in 4 motivi; l'U.N.P.G.I. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 63 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.a. sostiene che:

1.a. con delibera del 12 dicembre 1990 il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ritenendo che l'attività della era da assimilare alla pratica giornalistica, aveva deliberato, con decorrenza retroattiva dal luglio 1987, l'iscrizione della nel registro dei praticanti;

1.b. il giudice, ritenendo che l'attività della era "verosimilmente" e "quanto meno analoga" a quella della

professionista, aveva fondato il proprio giudizio non su prove certe bensì su verosimiglianze, limitandosi ad avallare la delibera dell'Ordine.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della Legge n. 416 del 1981 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la **GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.a.** sostiene che :

2.a. per l'art. 38 del c.c.n.l.g. del 30 giugno 1988, poi rimasto immutato, ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento previsto per i giornalisti professionisti, con esclusione di quanto concerne gli aspetti previdenziali ed infortunistici gestiti dall'I.N.P.G.I.;

2.b. fino al 31 dicembre 2000, prima dell'ingresso della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (che ha esteso l'obbligo di iscrizione all'I.N.P.G.I. per i giornalisti pubblicisti), la Società aveva versato i contributi all'I.N.P.S., nella sussistenza d'un rapporto di lavoro subordinato.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dell'art. 1189 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la **GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.a.** sostiene che :

3.a. la disposizione dell'art. 1189 cod. civ. prescinde dal comportamento colposo del creditore, applicandosi anche nell'ipotesi di pura apparenza, ed anche nei confronti degli enti previdenziali;

3.b. poiché la Società aveva versato la contribuzione all'I.N.P.S., non era applicabile alcuna penalità; ciò, in particolare, per lo *jus superveniens* costituito dall'art. 116 comma ventesimo della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che prevede l'effetto liberatorio del pagamento ad Ente pubblico diverso dal titolare del credito.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale la ricorrente sostiene che a carico dell'I.N.P.G.I. erano da porsi le spese del giudizio d'appello.

5. Con il ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 cod. civ., degli artt. 33 e 34 della Legge n. 69 del 1963 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 115 del 1965, l'I.N.P.G.I. sostiene che il rapporto di lavoro instaurato dalla GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.a. con la signora

deve essere considerato legittimo a far data dall'inizio di effettiva pratica giornalistica.

6. I ricorsi, essendo interconnessi, devono essere preliminarmente riuniti.

7. I motivi del ricorso principale, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

8. Ai fini dell'assicurazione I.N.P.G.I. sono necessari due presupposti:

8.a. lo *status* di giornalista (professionista o praticante);

8.b. il rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso in esame, il giudicante ha accertato l'attività di pratica giornalistica da alcuni elementi: la funzione dei contratti a tempo

determinato (la sostituzione di giornalisti professionisti, assenti per ferie), la retribuzione per un lavoro svolto per 26 giorni al mese (e quindi quotidiano), la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti (l'iscrizione nel registro dei praticanti con effetto dal luglio 1987), la stessa deduzione con formulazione di prova orale da parte dell'I.N.P.G.I. (contrastata solo genericamente dalla Società).

La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è espressamente riconosciuta dalla stessa ricorrente (con l'assumere di avere versato all'I.N.P.S. i contributi assicurativi).

Nei confronti di questo accertamento, la ricorrente, limitandosi a argomentazioni assolutamente generiche riguardanti l'interpretazione di mere locuzioni della sentenza (che risultano espresse peraltro *ad abundantiam*), non costituiscono censura alcuna.

9. In relazione alla pretesa carenza di legittimazione dell'I.N.P.G.I. al rapporto contributivo in controversia, è da premettere che è necessario che la censura indichi in modo autosufficiente (con specificazione che consenta, con lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni: *e plurimis*, Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611) gli elementi trascurati dalla sentenza impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione (in sede di merito: *e plurimis*, Cass. 24 febbraio 2000 n. 2112), e nella loro processuale rilevanza (quale potenzialità probatoria, che consenta di giungere ad una diversa decisione: Cass. 5 aprile 2004 n. 6669).

Nel caso in esame la ricorrente non ha indicato di avere in sede di merito censurato la riconosciuta legittimazione attiva dell'I.N.P.G.I. a

riscuotere i contributi; né ha indicato in modo autosufficiente le disposizioni contrattuali delle quali chiede applicazione.

D'altro canto, poiché nel caso in esame la contribuzione era attinente non ad un rapporto di pubblicista bensì di praticante giornalista (come accertato dal giudicante), la norma collettiva dedotta (art. 38 del c.c.n.l.) è inapplicabile.

6. In relazione all'invocato effetto liberatorio del pagamento effettuato, l'art. 1189 cod. civ. presuppone l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20906), la cui prova è a carico di colui che l'invoca (né il datore – ciò va detto per mera esigenza di completezza – poteva ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, ed il proprio conseguente obbligo; su tale obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione, Cass. n. 7020 del 2000).

Eguualmente è a dirsi per l'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Per quanto riguarda questa disposizione, è da affermare che, da un canto, la norma non è retroattiva (Cass. Sez. Un. n. 4808 del 2005).

D'altro canto, come affermato da questa Corte, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'I.N.P.G.I., privatizzato ai sensi del Decreto legislativo n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 non si applica automaticamente (Cass. 12 maggio 2006 n. 11023).

7. Il ricorso principale deve essere respinto. In questa reiezione resta assorbita la necessità di esaminare il ricorso incidentale condizionato.

8. La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P Q M

La Corte riunisce i ricorsi; respinge il ricorso principale; dichiara
assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 5700
oltre ad EURO 2.500,00 per onorario, ed oltre alle spese generali e ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.

Il Consigliere estensore

Il Presidente